

Peste suina: pronto il decreto con gli indennizzi per le aziende danneggiate

In arrivo i sostegni alle aziende suinicole che hanno subito danni per le misure di contenimento dei focolai di Peste suina africana (Psa). Sul sito del Mipaaf è stato pubblicato il 7 settembre il decreto del ministero n. 336168 del 29 luglio scorso (che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) su "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (Psa)". Le aziende infatti hanno dovuto far fronte ad abbattimento degli animali, fermo di impresa, blocco della commercializzazione del prodotto secondo i normali canali commerciali e dell'export, oltre ad altre tipologie di danno indiretto. Il decreto dunque prevede indennizzi relativi al periodo dal 13 gennaio al 30 giugno 2022 per le aziende che operano nei comuni dove sono scattate le restrizioni sanitarie. Le risorse disponibili sono quelle stanziare nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» e cioè 25.000.000 di euro il 2022 e sono destinate per il 60% alle piccole e medie imprese della produzione agricola primaria e per il restante 40% al settore della macellazione e della trasformazione. Chi sono i beneficiari degli aiuti I beneficiari sono dunque: allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), che operano nei comuni secondo l'elenco aggiornato il 30 giugno; macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) che rispondono a una o più dei requisiti che sono: essere ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo; hanno utilizzato nel 2021 suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni; hanno esportato carni suine o prodotti trasformati in almeno uno dei Paesi indicato nell'elenco allegato al decreto. Le categorie merceologiche per le quali sono previsti gli aiuti sono: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti, prosciutti, prodotti di salumeria e tagli di carne suina . Sono indennizzate le perdite dovute al deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali; la mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe; il prolungamento del vuoto sanitario; i costi di produzione per prolungamento allevamento a causa del blocco delle movimentazioni; i danni causati dalla riduzione della macellazione; la distruzione e distoglimento della merce per mancato export; i danni per il mancato export. Per le imprese che non svolgono la produzione primaria i danni sono pari all'80% del danno stimato forfaitariamente. Per quanto riguarda la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine il decreto precisa che bisognerà presentare la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché le relative fatture. Anche per il mancato export è richiesta la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, e la documentazione relativa all'export e ai costi connessi. Per le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito.